

Disciplinare per l'iscrizione in uno specifico elenco regionale di liberi professionisti e dipendenti pubblici qualificati a costituire il Collegio Consultivo Tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art.35 del Codice, ai sensi dell'art.6 della Legge n.120 del 11/11/2020".

I. Generalità

L'elenco oggetto del presente atto viene istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 del D.L.76/2020 convertito in L. 120/2020 (di seguito DL semplificazioni), il quale prevede la costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico *"fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016"*.

Il Collegio Consultivo Tecnico è chiamato ad assistere per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione dei contratti di un lavoro pubblico, ai sensi del D.lgs 50 /2016 e s.m.i..

Il Collegio Consultivo Tecnico può essere, invece, costituito facoltativamente per la fase antecedente alla esecuzione del contratto, e ciò avviene contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara. In tali casi, il Collegio fornisce attività di supporto alle attività di gara finalizzato a risolvere le problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che dovessero insorgere anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In questa ipotesi, le funzioni di componente del Collegio nominato per le attività di "supporto" alle attività di gara non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione.

I membri del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione vengono scelti dalle parti, ovvero l'amministrazione da un lato e l'appaltatore dall'altro, i quali, successivamente, provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di Presidente. Nella scelta del membro del Collegio l'amministrazione nell'ambito della propria discrezionalità provvederà quindi alla nomina del suo rappresentante. Tale attività di scelta esula dall'applicazione del codice dei contratti pubblici in quanto, l'incarico di membro del Collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria. In quanto tale, quindi la scelta fiduciaria deve avvenire nel rispetto dell'art. 4 D.Lgs 50/2016 ovvero, *"nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"*.

Proprio al fine di tutelare la trasparenza e l'imparzialità della propria scelta discrezionale, a garanzia delle parti la Regione Marche ha istituito un elenco specifico regionale da cui attingere per la designazione del componente del Collegio Consultivo Tecnico.

L'elenco è stato formalmente costituito con il provvedimento del dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante

Marche e si compone di due sezioni:

A) SEZIONE ORDINARIA, in cui verranno iscritti tutti i soggetti che assumeranno la qualifica di componente del Collegio;

B) SEZIONE SPECIALE in cui verranno iscritti coloro che assumeranno la qualifica di Presidente.

Ciascuna delle due sezioni sono suddivise, a loro volta, nei seguenti specifici settori:

- Profilo attinente al settore dell'Ingegneria;
- Profilo attinente al settore dell'Architettura;
- Profilo attinente al settore Giuridico;
- Profilo attinente al settore Economico.

L'elenco specifico regionale per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico è sempre aperto, pertanto ciascun soggetto interessato potrà presentare la propria domanda di iscrizione in qualsiasi momento e mediante l'apposito modulo messo a disposizione.

L'elenco non viene reso pubblico.

I RUP della Regione Marche intesa quale Ente e quelli delle singole amministrazioni dell'intero territorio regionale, qualora intendono nominare il membro di propria spettanza o il Presidente di comune accordo per la Regione o per conto della singola amministrazione territoriale, devono presentare formale richiesta di consultazione dell'elenco tramite nota ID o PEC al Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche al seguente indirizzo pec regione.marche.suam@emarche.it

Si precisa che l'elenco degli iscritti nella relativa Sezione, nonché Settore, richiesto dal RUP verrà concesso per la singola nomina del Collegio Consultivo Tecnico. Pertanto, **non è assolutamente consentito utilizzare l'elenco per l'individuazione dei componenti di più Collegi Consultivi Tecnici ma, occorre ogni volta presentare formale richiesta come sopra descritto.**

II. Ambito oggettivo

L'ambito oggettivo di applicazione della norma in esame è riferito tanto agli appalti di lavori di opere pubbliche che verranno affidati dalla data di entrata in vigore della L. 120/2020 entro il 31/12/2021, quanto ai contratti che sono stati banditi con le procedure previste dal nuovo codice dei contratti pubblici, ovvero a far data dal 18 aprile 2016. Sono invece esclusi dall'ambito applicativo della disposizione normativa i contratti aventi ad oggetto attività di lavori di manutenzioni nonché quelli riferiti agli impianti tecnologici in quanto non costituiscono "opere pubbliche".

La costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è obbligatoria, fino al 31/12/2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche pari o sopra la soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/16; il cui valore viene determinato in relazione al valore stimato dell'appalto. E' invece facoltativa la costituzione dello stesso per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto semplificazioni, ovvero quelle pari o superiori alla soglia di cui all'art 35 del Codice, nonché per la fase antecedente alla esecuzione di opere pubbliche.

Il Collegio Consultivo Tecnico deve, inoltre, costituirsi ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 6:

-prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata alla data del 17 luglio 2020;

-entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data del 17 luglio 2020, nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata alla predetta data e poiché trattasi di una procedura bandita secondo le disposizione del D.Lgs.50/2016.

III. Ambito soggettivo d'iscrizione, divieti e incompatibilità

Sono ammessi all'iscrizione all'elenco i seguenti soggetti:

- a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
- d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

Non possano essere iscritti all'elenco, né far parte del Collegio Consultivo Tecnico, coloro che:

- a) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei

mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

- f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere iscritti all'elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

IV. Requisiti generali e speciali

I liberi professionisti ed i dipendenti pubblici che chiedono di essere iscritti all'elenco regionale dei soggetti qualificati a costituire il Collegio Consultivo Tecnico, al momento della presentazione del documento di iscrizione devono essere in possesso di:

- ✓ **requisiti di compatibilità e moralità.** In merito si ritiene possibile mutuare quanto richiesto dall'ANAC per l'iscrizione e inserimento nell'albo dei Commissari di Gara;
- ✓ **comprovata,** esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici;
- ✓ **specificata,** conoscenza di metodi BIM;
- ✓ **conseguimento** di un dottorato di ricerca;
- ✓ **esperienza pratica e professionale** di almeno dieci anni nel settore di riferimento.

In particolare:

A) SEZIONE ORDINARIA

Tutti i soggetti di cui al punto a), b), c) del precedente paragrafo dovranno dimostrare di aver svolto, negli ultimi 10 anni incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all'art.35 del Dlgs 50/2016.

In alternativa dovranno aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti nel settore per cui si chiede l'iscrizione.

Per quanto riguarda la nomina del Collegio di tipo facoltativo, da attivare in fase antecedente all'esecuzione o per i contratti sotto soglia, è richiesta una esperienza nel settore di riferimento pari a 5 anni.

Oltre a tali requisiti i soggetti iscritti all'Albo dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Per i professionisti esercenti professioni regolamentate di cui al punto a):

- ✓ iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;

- ✓ rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- ✓ assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- ✓ regolarità degli obblighi previdenziali.

2. Per i professionisti di cui al punto b), la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:

- ✓ eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
- ✓ eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- ✓ certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- ✓ regolarità degli obblighi previdenziali.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni di cui al punto c):

- ✓ essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;
- ✓ abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista e applicabile;
- ✓ assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

4. I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui al punto d):

- ✓ svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;
- ✓ assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

B) SEZIONE SPECIALE

In questa sezione potranno iscriversi solo le figure professionali connotate da un elevato grado di specializzazione, esperienza ed autorevolezza, poiché comporta la designazione o nomina del Presidente del Collegio consultivo tecnico. Pertanto, ai fini dell'iscrizione in tale sezione, oltre ai requisiti richiesti per lo specifico settore nella Sezione Ordinaria, occorre il possesso di almeno uno dei due requisiti sotto indicati:

- ✓ espletamento di almeno un incarico in appalti complessi e di importo significativo e di avere esperienza in materia appaltistica superiore al decennio. Per appalti complessi si intendono i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere,

all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

- ✓ aver svolto, negli ultimi 5 anni almeno 1 incarico con funzioni di responsabile unico del procedimento, presidente di gara o collaudatore per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore a 50 milioni di euro.

V. Procedura d'iscrizione, di variazione e modulistica

E' possibile presentare la propria richiesta di iscrizione all'elenco specifico regionale per la designazione dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico. La procedura di iscrizione, si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'invio della documentazione richiesta all'indirizzo pec regione.marche.suam@emarche.it o mediante nota ID al Servizio Stazione Appaltante Marche.

Ciascun soggetto interessato potrà richiedere l'**iscrizione** al presente elenco presentando la seguente documentazione:

1) la **domanda di iscrizione** (Allegato C), secondo il modello predisposto e messo a disposizione, il quale contiene innanzitutto i dati identificativi del libero professionista o del dipendente pubblico, la/le sezione/i in cui richiede l'iscrizione nonché i settori specifici relativi al proprio profilo professionale ed infine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore. La domanda di iscrizione dovrà essere firmata digitalmente;

2) il **curriculum vitae in formato europeo**.

3) il **documento di identità**.

Gli atti inerenti la procedura di iscrizione sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Marche nel profilo "Amministrazione trasparente".

Eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare il referente Ing. Ivana Boaro, allo 071.8065531 o via email ivana.boaro@regione.marche.it, oppure inviare il quesito tramite pec regione.marche.suam@emarche.it

E' onere di ciascun soggetto iscritto all'elenco comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali variazioni intervenute nei propri dati identificativi e/o nel possesso dei requisiti richiesti. La relativa comunicazione deve avvenire nelle stesse modalità in cui è avvenuta l'iscrizione, ovvero tramite invio esclusivamente via pec.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti di cui sopra sono verificate da parte dell'amministrazione che ha richiesto la relativa designazione del Presidente o ha utilizzato gli elenchi per individuare e nominare il proprio rappresentante. I soggetti diversi dalla Regione che utilizzano l'elenco comunicano alla struttura regionale competente alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue la cancellazione dall'elenco. I soggetti sono cancellati dall'elenco, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto.

VI. Composizione, nomina e designazione del Collegio Consultivo Tecnico

Il Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi del comma 2 del DL semplificazioni, è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di Presidente. **In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del Presidente, la normativa prevede che questo sia designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, e dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano o città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, su richiesta delle stazioni appaltanti interessate, entro cinque giorni dal ricevimento della medesima.**

Per le opere pubbliche da bandire fino al 31.12.2021 e per quelli ancora non aggiudicati la nomina dei membri del Collegio Consultivo Tecnico avviene con provvedimento del RUP dell'ente.

Lo schema di contratto deve prevedere apposita clausola contrattuale contenente le disposizioni afferenti modalità di attivazione.

Nel caso in cui invece il RUP intende nominare facoltativamente il Collegio Consultivo Tecnico per la fase antecedente alla esecuzione del contratto, due componenti sono nominati dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei requisiti e con le modalità scelta sopra individuati ed il terzo è nominato dal MIT per opere di interesse nazionale e dalle Regioni o province Autonome o città metropolitane per le opere di interesse locale. Tale nomina avviene contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara. Le funzioni di componente del Collegio nominato per le attività di "supporto" alle attività di gara non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione.

Trattandosi di incarico di natura fiduciaria ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. c del D.Lgs 50/16, la designazione del Presidente o la nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 della L. 120/2020 avverrà, previa individuazione del soggetto dall'elenco, con un provvedimento emanato in conformità con l'ordinamento proprio dell'amministrazione competente.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i membri del Collegio Consultivo Tecnico devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di componente il Collegio Consultivo Tecnico qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,

curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

Si tratta in particolare di:

- a) le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
- b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame.
- c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara. Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

VII. Compenso del Collegio Consultivo Tecnico

Ai sensi del comma 7 dell'art. 6, primo periodo, del DL n.76/2020, i componenti del Collegio Consultivo Tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. Tali compensi devono essere computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

Il compenso riconosciuto ai membri del Collegio Consultivo Tecnico è determinato secondo due modalità:

- a) **una fissa** (gettone), da corrispondere in assenza di determinazioni o pareri resi. Detto "gettone" tiene conto delle attività che in ogni caso il Collegio deve svolgere per lo studio e l'approfondimento degli atti tecnici, amministrativi, contrattuali e contabili del procedimento per i quali sono stati nominati, anche al fine di rendere pareri tempestivi alla Stazione Appaltante. Il compenso in misura fissa è così determinato:
 - ✓ per importo lavori ricompreso tra 5.350.000,00 euro e 10.000.000,00 di euro il compenso spettante a ciascun componente sia pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 50% e suddiviso tra i componenti;
 - ✓ per importo lavori ricompreso tra 10.000.000,01 euro e 20.000.000,00 di euro il compenso spettante a ciascun componente sia pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 60% e suddiviso tra i componenti;
 - ✓ per importo lavori ricompreso tra 20.000.000,01 euro e 30.000.000,00 di euro il compenso spettante a ciascun componente sia pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 70% e suddiviso tra i componenti;
 - ✓ per importo lavori superiore a 30.000.000,01 di euro il compenso spettante a ciascun componente sia pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 75% e suddiviso tra i componenti.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'O.C.S.R. n. 109/2020, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche della ricostruzione pubblica post sisma-2016, l'importo della quota fissa è pari a 150 euro per ciascun componente, oltre i.v.a. e oneri di legge.

- b) **una variabile** da corrispondere quando il Collegio Consultivo Tecnico è chiamato a esprimere le proprie determinazioni. Il compenso a carico delle parti dovrà essere proporzionato al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In questo caso la valorizzazione della prestazione dovrà essere oggetto di adeguamento da parte del RUP al valore della prestazione del Collegio Consultivo Tecnico che, nel caso specifico, corrisponde all'impegno temporale richiesto per l'esame del quesito formulato dal RUP, per la convocazione delle parti da parte del Collegio per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni e per l'espressione della determinazione. Il compenso va calcolato anche nel caso in cui il Collegio è chiamato a esprimere anche solo una determinazione e l'ammontare non può essere inferiore al "gettone unico" riferito all'assenza di determinazioni.

Il Collegio deve esprimere una determinazione entro un termine massimo di 15 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni. Alla luce di ciò, è possibile procedere in applicazione dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 – le cosiddette prestazioni "a vacanza" - prevedendo in ragione delle soglie del valore d'appalto precedentemente indicate (5.350.000 euro – 10.000.000 di euro - 20.000.000 di euro – 30.000.000 di euro) un impegno medio progressivamente crescente da 8 a 15 giorni (8-10-12-15 giorni) valorizzati 50,00 euro/ora per un impegno medio giornaliero di 8 ore.

Gli importi così determinati saranno adeguati dal RUP in ragione della qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto al Collegio, applicando:

- **un coefficiente compreso tra 0,25 e 1** in ragione della complessità del quesito.

Il compenso è liquidato dal Collegio Consultivo Tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto.

In caso di opere rientranti in diverse tipologie è possibile utilizzare un criterio di ponderazione dei diversi coefficienti applicabili alle distinte tipologie, al fine di calcolare un coefficiente congruo all'opera, ovvero, secondo una metodologia più semplificativa, procedere applicando il coefficiente relativo alla tipologia/categoria prevalente.

TABELLA - Calcolo del compenso per il Collegio e riepilogo dei coefficienti applicabili

Valore dell'Appalto /Lavori da eseguire in €	Compenso base in €	Fattori correttivi di proporzionalità
		Complessità Argomento
5.350.000,00 a 10.000.000,00	3200,00	Fatt. tra 0,25 e 1 (1)
10.000.001,00 a 20.000.000,00	4000,00	Fatt. tra 0,25 e 1 (1)

20.000.001,00 a 30.000.000,00	4800,00	Fatt. tra 0,25 e 1 (1)
Maggiore di 30.000.000,00	6.000,00	Fatt. tra 0,25 e 1 (1)

1. Si applica un coefficiente tra 0,25 e 1 che il RUP può individuare in ragione della complessità dell'argomento trattato dal Collegio.

Per quanto attiene la tempestività, alla luce del dettato normativo del citato comma 7 secondo il quale *“In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo”*, sono previste le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse dal 16° al 30°gg dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda.

In relazione al comma 8, invece, *“in caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo”*.

Poiché il compenso per il Collegio Consultivo Tecnico va ricompreso nel QTE della relativa procedura di gara, al fine di garantire una ragionevole certezza sulla previsione economica dell’importo da inserire, è onere del RUP determinare l’importo presunto anche in ragione dell’importo massimo da poter corrispondere ai componenti del collegio, con una ponderata previsione del numero massimo di determinazioni che potrebbero essere richieste al Collegio. I compensi sopra riportati si intendono al netto di iva e di oneri previdenziali.

Il compenso del Collegio sarà posto a carico delle parti in ragione del 50% ognuna.

Il provvedimento di nomina, nonché di affidamento dell’incarico dei Componenti dovrà essere sottoscritto dalla Stazione Appaltante, dall’Appaltatore e dal membro del Collegio e dovrà prevedere che, nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante provveda in danno con addebito nei confronti dell’appaltatore, nel primo pagamento utile.

Si ritiene opportuno che i due membri del Collegio percepiscono il medesimo compenso, mentre per quanto attiene il compenso del Presidente si procederà in analogia alla maggiorazione del compenso prevista all’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.M. 31.01.2018.

VIII. Trattamento dei dati personali

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti. Il Titolare del trattamento è Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it.

I delegati del titolare sono il Dirigente della P.F. Appalti per servizi e forniture e il Dirigente della P.F. Appalti per lavori e servizi tecnici della Regione Marche. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali necessari per l'iscrizione all'elenco dell'operatore economico e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal D.lgs. n. 50/2016. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti determina l'impossibilità di ammettere l'operatore economico all'iscrizione nell'elenco o la sua esclusione da questo.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art.4, comma 1, lettere d) ed e) della Legge sulla privacy.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati agli enti dell'ambito territoriale e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. I dati, inoltre, trattati in forma anonima, potranno essere diffusi tramite i siti internet ufficiali della Regione Marche e dei soggetti pubblici o privati cui è consentito l'utilizzo dell'elenco in forza di normative o disposizioni statali o regionali, anche in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è pari alla durata di iscrizione all'elenco. Competono all'iscritto i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento, con l'avvertimento che questa opzione comporta la mancata iscrizione o la cancellazione automatica; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. L'iscritto ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.